

*Si astennero:*

Ruggero Francescò — Sirtori.

Risultamento della votazione:

Presenti . . . . .	282
Votanti . . . . .	280
Risposero s <sup>ì</sup> . . . . .	265
Risposero no . . . . .	15
Si astennero . . . . .	2

(La Camera approva la seconda parte dell'articolo 17.)

Ora pongo ai voti, per alzata e seduta, l'articolo 17 nel suo complesso.

(È approvato.)

È stata inviata alla Presidenza una proposta perchè la Camera, sospesa per una mezz'ora, o per un'ora, la seduta, la riprenda poi per continuare la discussione e la votazione di questo progetto di legge entro la giornata. (*Sì! sì! Un'ora!*)

Pongo dunque ai voti la proposta che la seduta sia sospesa per un'ora.

(È approvata.)

(*La seduta è sospesa alle ore 1 40 e ripresa alle ore 3 1/2.*)

Prego i signori deputati a riprendere i loro posti.

L'onorevole Maurogònato avendo presentato un emendamento, chiede di fare una dichiarazione.

**MAUROGÒNATO.** Quantunque fossi iscritto da tempo memorabile sull'articolo 17, ed avessi il legittimo desiderio di dire qualche parola intorno alle varie proposte che vennero fatte intorno ai provvedimenti finanziari, pure ho votato anch'io per la chiusura, preoccupandomi della posizione in cui si trovano la Camera e il paese; cionondimeno mi permetto di osservare che fu ommesso di far cenno dell'emendamento che aveva proposto all'articolo 17.

**PRESIDENTE.** Fu ommesso di far cenno di tutti gli emendamenti.

**MAUROGÒNATO.** Io vorrei dichiarare che, tanto l'emendamento che aveva proposto sull'articolo 17, quanto l'altro che sarebbe stato un articolo addizionale, ora non hanno più motivo d'essere; quindi li ritiro, e mi riservo di riproporli allorquando verranno in discussione la legge sull'abolizione del corso forzoso, e quella che verrà presentata dal Ministero per autorizzare la istituzione di altri stabilimenti di credito fondiario.

**ALIPPI.** Questa mattina sono uscito dall'Aula dopo il mezzogiorno, persuaso che si riprendesse la seduta alle ore due, secondo il solito, per continuare la discussione sull'articolo 17, e dare la parola agli altri iscritti sull'articolo medesimo, come si era deliberato.

Ora dunque io dichiaro che se fossi stato presente ai due appelli che ebbero luogo più tardi, avrei risposto all'uno e all'altro col s<sup>ì</sup>.

**PRESIDENTE.** Il relatore ha facoltà di parlare per proporre le modificazioni ai rimanenti articoli.

**FERRARIS, relatore.** Le modificazioni che noi proponiamo, sono di semplice forma.

Nell'articolo 21, che ora diviene 18, si dichiarava che la tassa straordinaria colpirebbe tutto il patrimonio ecclesiastico; ma questa redazione concordava col primo disegno della Commissione, in cui non si faceva distinzione alcuna tra i vari enti, i quali venivano colpiti dalla soppressione. Ora, stabilita da noi la distinzione all'articolo 5, in forza della quale i beni delle cappellanie laicali hanno un trattamento diverso ed eccezionale, era necessario che si facesse cenno di tale eccezione.

Ma, siccome questa è sottoposta alla condizione ivi espressa, così faceva pur d'uopo che l'eccezione si sottoponesse a questa condizione; quindi, noi diciamo: «una tassa straordinaria è imposta sul patrimonio ecclesiastico, escluse le parrocchie, e ad eccezione dei beni, di cui nell'ultimo capoverso dell'articolo 5, nel caso e sotto le condizioni ivi espresse.»

Nell'articolo che era dapprima 23 e che ora divenne 20, doveva essere soppresso il capoverso nel quale si statuiva che, durante le vacanze degli enti morali ecclesiastici non soppressi, la detta quota di concorso sarebbe raddoppiata, perchè si propose, e voi avete udito, nell'articolo 6, che i beni degli enti morali ecclesiastici vacanti dovessero devolversi all'economato per convertirsi in tutti quei vari usi che, in correlazione al sistema già adottato per tutto il regno col regio decreto 27 settembre 1860, sta nello stesso articolo richiamato. Conveniva che questo intieramente si eliminasse.

Vi proponiamo un'aggiunta nell'articolo 21 che è di semplice disciplina interna.

L'amministrazione del fondo del culto si troverà ora investita di molti canoni, censi, livelli, e parecchi fra di essi minuti. Se l'amministrazione del fondo del culto per l'esazione di queste minute annualità dovesse valersi dei mezzi ordinari, nessuno è che non vegga come le spese sarebbero gravissime per l'amministrazione, ed eziandio per i contribuenti medesimi.

L'amministrazione del fondo del culto fece istanze, e la Commissione ha creduto che questo fosse oltremodo giusto, che le fosse concesso il diritto di valersi dei privilegi fiscali, i quali sono introdotti per l'esazione delle imposte.

Abbiamo infine creduto di restringere d'assai la locuzione di cui si era fatto uso nell'articolo 24, che ora diverrebbe articolo 22. In quella prima redazione si conteneva da principio una disposizione riguardo ai seminari (che in seguito alla votazione dell'ordine del giorno da voi approvato non ha più ragione di essere) in cui si stabiliva il principio che la legge del 7 luglio 1866, e tutte le altre indicate nell'articolo 38 della medesima, dovessero star ferme; infine si soggiunge-